

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 12 novembre 2008, causa T-281/07, ecoblue AG/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso proposto dal richiedente il marchio denominativo «Ecoblue», per servizi delle classi 35, 36 e 38, avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 25 aprile 2007, R 844/2006-1, che ha respinto il ricorso presentato contro la decisione della divisione di opposizione recante diniego della registrazione del suddetto marchio, nell'ambito dell'opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo comunitario «BLUE», per prodotti e servizi delle classi 9, 36 e 38, nonché di altri marchi denominativi comunitari contenenti il termine «BLUE»

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *L'ecoblue AG è condannata alle spese.*

(¹) GU C 90 del 18.04.2009

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 11 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

(Causa C-24/09) (¹)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 85/337/CE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Direttiva 96/61 — Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento — Partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale — Diritto di intentare un ricorso contro le decisioni di autorizzazione di progetti che possono avere un notevole impatto sull'ambiente)

(2010/C 134/18)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening

Convenuta: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta domstolen — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, 6, n. 4, e 10bis della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17) — Interpretazione degli artt. 2, punto 14, e 15bis della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26), come modificata dalla direttiva 2003/35/CE — Normativa nazionale che consente alle associazioni locali non a scopo di lucro di partecipare alla preventiva procedura di autorizzazione, ma subordina il diritto di tali associazioni di interporre appello avverso le decisioni di autorizzazione alla condizione di avere come fine statutario la tutela dell'ambiente, di avere esercitato la propria attività per almeno tre anni e di avere almeno 2 000 membri

Dispositivo

- 1) *I membri del pubblico interessato, ai sensi degli artt. 1, n. 2, e 10 bis della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, nonché ai sensi degli artt. 2, punto 14, e 15 bis della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, come modificata dalla direttiva 2003/35 — disposizioni queste ultime riprese agli artt. 2, punto 15, e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento — devono poter esperire un ricorso contro la decisione con cui un organo, appartenente all'organizzazione giudiziaria di uno Stato membro, ha statuito su una domanda di autorizzazione di un progetto, a prescindere dal ruolo che hanno potuto avere nell'esame di tale domanda partecipando alla procedura dinanzi a detto organo e facendo valere le loro ragioni in tale sede.*
- 2) *Gli artt. 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, e 15 bis della direttiva 96/61, come modificata dalla direttiva 2003/35 — disposizione quest'ultima ripresa all'art. 16 della direttiva 2008/1 — ostano ad una disposizione di una normativa nazionale che riserva il diritto di proporre un ricorso contro una decisione relativa a un'operazione rientrante nell'ambito di applicazione, rispettivamente, delle direttive 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, e 96/61, come*

modificata dalla direttiva 2003/35, alle sole associazioni di tutela dell'ambiente che abbiano almeno duemila aderenti.

2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 69 del 21.3.2009.

(¹) GU C 69 del 21.3.2009

Ordinanza della Corte 22 gennaio 2010 — Repubblica ellenica/Commissione europea

(Causa C-43/09 P) (¹)

(Impugnazione — Decisione della Commissione che dispone la riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso dal Fondo di coesione al progetto per il nuovo aeroporto internazionale di Atene — Ricorso in annullamento — Principi di irretroattività, di certezza del diritto e di proporzionalità — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

(2010/C 134/19)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: C. Meïdanis e M. Tassopoulou, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e B. Conte)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 19 novembre 2008, Grecia/Commissione, causa T-404/05, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 1^o settembre 2005, C(2005) 3243, recante riduzione del contributo finanziario concesso dal Fondo di coesione al progetto n. 95/09/65/040 («Nuovo aeroporto internazionale di Atene a Spata»)

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

Ordinanza della Corte 29 gennaio 2010 — Georgios Karatzoglou/Agenzia europea per la ricostruzione (AER), Commissione delle Comunità europee, subentrante nei diritti dell'AER

(Causa C-68/09 P) (¹)

(Impugnazione — Art. 119 del regolamento di procedura — Funzione pubblica — Contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato — Risoluzione)

(2010/C 134/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Georgios Karatzoglou (rappresentante: S. A. Pappas, dikigoros)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per la ricostruzione (AER), Commissione delle Comunità europee, subentrante nei diritti dell'AER (rappresentanti: D. Martin e J. Currall, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 2 dicembre 2008, causa T-471/04, Karatzoglou/Agenzia europea per la ricostruzione (AER) — Rinvio al Tribunale dopo annullamento — Rigetto di un ricorso volto all'annullamento della decisione dell'AER recante risoluzione del contratto di agente temporaneo del ricorrente — Obbligo di motivazione — Sviamento di potere — Principio di buona amministrazione

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) Il sig. Karatzoglou è condannato alle spese.

(¹) GU C 82 del 4.4.2009.